



Provincia del Parco Nazionale della Maiella

Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi

Provincia dei Cammini Religiosi

Pratica 50608

Trasmissione via PEC / Email

protocollo.prefch@pec.interno.it

comune@pec.fossacesia.org

gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

sezpolstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

tch30512@pec.carabinieri.it

tch30299@pec.carabinieri.it

dpe005@pec.regione.abruzzo.it

n.capuzzi@provincia.chieti.it

Al Sig. Prefetto di CHIETI

Al sig. Sindaco del Comune di Fossacesia

Al Sig. Questore di CHIETI

Al Comando Polstrada di CHIETI

Al Comando Provinciale Carabinieri di CHIETI

Al Comando Gruppo Carabinieri di FOSSACESIA

Alla Regione Abruzzo - Servizio Trasporti PESCARA

All' Istruttore di Polizia Provinciale di Zona

Oggetto: Istituzione divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 Ton. lungo la S.P. n. 106 "San Giovanni in Venere" dal km.1+170 al km.1+400, in territorio del Comune di Fossacesia, ad eccezione dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico, con decorrenza 29.01.2025.

Si trasmette copia dell'ordinanza n. **867** del **23.01.2025** relativa all'oggetto, con preghiera di curarne l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza è consultabile sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Il Dirigente del Settore 2

Ing. Paola Campitelli

ORDINANZA n. 867 del 23/01/2025
DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

OGGETTO: Istituzione divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 Ton. lungo la S.P. n. 106 "San Giovanni in Venere" dal km.1+170 al km.1+400, in territorio del Comune di Fossacesia, ad eccezione dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico, con decorrenza 29.01.2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

PREMESSO CHE:

- la S.P. n. 106 "San Giovanni in Venere" nel Comune di Fossacesia è caratterizzata prevalentemente da traffico locale e turistico-ricettivo connesso alla presenza dell'abbazia di San Giovanni in Venere;
- in prossimità dell'abbazia, **dal km.1+170 al km.1+400**, è presente un tratto in variante con pendenza longitudinale sostenuta, curve a raggio ridotto e alle estremità innesti canalizzati con aiuole spartitraffico;
- in relazione alle particolari caratteristiche geometriche e strutturali del tratto in variante, in talune circostanze si verificano interferenze tra in veicoli in transito in special modo in caso di mezzi pesanti in presenza di pedoni e ciclisti;

RITENUTO quindi necessario, a garanzia della pubblica incolumità degli utenti della strada, provvedere all'istituzione del divieto di transito dei mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 ton. lungo il tratto della S.P. n. 106 indicato in oggetto, mediante l'emissione di apposita ordinanza di regolamentazione del transito veicolare;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs.30.04.1992 n.285, sulla disciplina della circolazione stradale e il relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R.16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico Leggi ordinamento Enti Locali";

Per i motivi espressi in premessa,

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 Ton. lungo la S.P. n. 106 "San Giovanni in Venere" dal km.1+170 al km.1+400, in territorio del Comune di Fossacesia, ad eccezione dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico, con **decorrenza dal 29.01.2025**.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia a: Prefettura, Questura, Polstrada, Stazione Carabinieri, Comune interessato e Settore Trasporti della Regione Abruzzo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le procedure di cui all'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, dalla sua pubblicazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Paola Campitelli